

REGOLAMENTO

PER

PER LE CONCESSIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 241/90

Approvato con atti consiliari n. 62 del 14.10.92 e n.

57 del 29/12/2009.

CAPO I

CRITERI GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 legge 7-8-1990, n. 241.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA
- PUBBLICA ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI IN GENERE
ATTIVITA'
- SPORTIVE E RICREATIVE
- FORME DI PATROCINIO ONEROSO DI INIZIATIVE E ATTIVITA' -
PARTICOLARMENTE MERITEVOLI
- POLITICHE GIOVANILI
- ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE
ECONOMICA ASSISTENZA
- SERVIZI SOCIALI

Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali, oltre alle disposizioni di cui

al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo Capo II.

Art. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) con l'indicazione delle esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, tutte le notizie e informazioni utili per una adeguata valutazione. Quando le domande sono a carattere individuale e familiare, esse sono corredate dallo stato di famiglia, da copia della denuncia dei redditi e da ogni altro documento atto a comprovarne la fondatezza. Le domande sono istruite dall'ufficio competente e trasmesse alla Giunta Comunale, dopo il preventivo parere favorevole del Sindaco.

Art. 4

L'istruttoria deve:

- 1) verificare compatibilità finanziaria delle stesse
- 2) predisporre la proposta di decisione.

La Giunta Comunale decide in merito alle richieste di concessioni di cui al presente regolamento.

Art. 5

La Giunta Comunale, qualora ritenga insufficiente la istruttoria, può richiedere un supplemento di indagini al fine di acquisire ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Art. 6

Le decisioni della Giunta Comunale debbono sempre essere motivate e coerenti con gli indirizzi politico - amministrativi e finanziari dell'Ente,

conformi cioè ai contenuti della relazione previsionale e programmatica.

Le decisioni assunte dalla Giunta comunale vengono comunicate agli interessati.

Art. 7

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art.2, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria, individuando preliminarmente i criteri di valutazione oggettivi, a seconda della natura della concessione.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI SERVIZI SOCIALI

Art. 8

Le forme di erogazione di concessione in materia di assistenza e di servizi sociali si esplicano nei seguenti settori:

I) **CONTRIBUTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI INDIGENTI EROGATI IN VIA CONTINUATIVA:**

L'erogazione dell'assistenza è riferita a cittadini che vengono a trovarsi in condizioni di particolare e documentata indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente e che non *hanno* parenti tenuti per legge agli alimenti.

I contributi in parola si prefiggono lo scopo di mantenere cittadini nel proprio ambiente di vita ed evitare, ove sia possibile, il loro ricovero.

II) **CONTRIBUTI UNA TANTUM O ALIMENTARI:**

L'erogazione dell'assistenza è riferita a cittadini che vengono a trovarsi

in condizioni di particolare e documentata indigenza economica per motivi contingenti.

Le forme di assistenza suddette vengono erogate allo scopo di aiutare a superare un momento di difficoltà nella vita di un cittadino che non ha parenti tenuti, per legge, agli alimenti e non ha altre risorse economiche.

III) PICCOLI SUSSIDI IN DENARO PER BISOGNI ALIMENTARI E DELL'ABITAZIONE:

L'erogazione di piccoli sussidi in denaro viene disposta dalla Giunta Municipale.

III BIS) SERVIZIO COMUNALE INTEGRATO (SECIN) PER LA VALORIZZAZIONE, IL SOSTEGNO E L'INTEGRAZIONE (BORSE LAVORO COMUNALI EX LEGGE 241/90)

Una delle possibili modalità dell'assistenza economica si traduce nell'erogazione di un contributo mensile a persone disoccupate ed indigenti (borse lavoro comunali ex legge 241/90).

Tale servizio si prefigge lo scopo di trasformare il concetto di mera assistenza in una forma di promozione attiva del cittadino mediante l'espletamento di un'attività socialmente utile. Trattasi, di fatto, di una misura alternativa all'erogazione del sussidio economico ed è articolata in servizi utili alla collettività monteprandonese.

Le attività in cui i soggetti possono essere impegnati sono individuabili tra le sotto elencate:

- Lavori di pulizia e manutenzione degli edifici pubblici;
- Impiego in lavori di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico;
- Manutenzione e diserbazione di strade;
- Pulizia e spazzamento delle aree cimiteriali;
- Sorveglianza presso le scuole primarie e dell'infanzia negli orari di apertura e chiusura delle scuole, nonché assistenza sullo scuolabus;
- Collaborazione per la realizzazione di iniziative promosse dal Comune a favore della cittadinanza;
- Qualsiasi altro tipo di attività socialmente utile e di pubblica utilità di

carattere temporaneo.

Su proposta dell'ufficio Servizi Sociali, sentita la Giunta Comunale, le suddette attività possono essere modificate e integrate con altri servizi.

A seguito dell'espletamento delle attività di cui al presente comma, il cittadino ammesso al beneficio riceverà un mero contributo.

Il contributo percepito non costituisce reddito di alcun tipo in quanto ha natura di intervento assistenziale e non è pertanto soggetto ad alcuna ritenuta.

L'espletamento dei servizi di cui al presente comma non comporta l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro, in quanto trattasi di misure alternative all'erogazione del sussidio economico dal connotato esclusivamente assistenziale rese a favore della comunità.

L'assistito inserito nelle attività di cui al presente comma, prima di iniziare a svolgerle, deve presentare in Comune un certificato medico che attesti la sua idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività cui sarà adibito. Il certificato medico viene conservato dall'Ufficio Servizi sociali con facoltà di richiedere in ogni momento un nuovo accertamento medico sull'idoneità del soggetto a proseguire o a riprendere l'attività stessa.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare ogni soggetto per la responsabilità civile contro terzi (copertura di assicurazione privata) e all'INAIL (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), ovvero ad attivare ulteriori istituti previsti dalla normativa vigente.

In corrispondenza al tipo di servizio attribuitogli, l'assistito avrà come proprio referente un dipendente del Comune.

L'Amministrazione comunale in qualsiasi momento può sospendere l'erogazione del contributo per il venir meno dei requisiti.

L'adeguata collaborazione dell'assistito nell'espletamento delle attività socialmente utili in parola, così come verificata dai competenti uffici comunali, costituisce presupposto fondamentale affinché lo stesso possa essere nuovamente ammesso a contributo, secondo le disposizioni di cui al presente comma.

La mancata collaborazione dell'assistito, qualora risulti ingiustificata, determinerà la sospensione di qualsiasi trattamento assistenziale di forma diversa per l'anno solare nel quale cade il rifiuto.

Le modalità procedurali per attivare l'intervento di cui al presente articolo saranno definite con atto di Giunta Comunale in conformità alle vigenti disposizioni

normative.

IV) VACANZE ANZIANI E VIAGGI TURISTICI PER ANZIANI:

Il servizio delle vacanze sociali e dei viaggi turistici a favore della popolazione anziana, è considerato non come un momento consumistico, ma quale occasione di incontro, di comunicazione, di partecipazione e come tale uno strumento contro l'emarginazione. In materia di vacanze per gli anziani valgono i seguenti criteri di priorità per la formulazione della graduatoria:

- 1) anziani che versano in particolari condizioni di emarginazione;
- 2) per tutti gli altri, di anno in anno, con atto deliberativo, verranno decise le modalità di partecipazione alla spesa;
- 3) in caso di monoreddito, il reddito sarà diviso per i due coniugi.

Le domande di ammissione al servizio dovranno essere presentate su appositi moduli presso l'Ufficio Comunale preposto, corredate dai seguenti documenti:

- 1) fotocopia certificato di pensione;
- 2) certificato medico;
- 3) mod. 740 o MOD. 201 ed ogni altra documentazione che l'interessato ritenga opportuno produrre.

V) PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERO DI ANZIANI INABILI

La Giunta Comunale dispone il ricovero in Casa Protetta o di riposo, dipendenti da Enti di beneficenza o anche privati, degli anziani più bisognosi che non possono avere adeguata assistenza a domicilio, dei minori in situazioni di disagio e dei portatori di handicaps, in case, istituti o centri diurni, previo accertamento dello stato di bisogno e delle condizioni familiari degli assistiti, a termine di legge e con le seguenti modalità:

- a) presentazione da parte dei richiedenti o familiare di apposita domanda corredata da relazione socio – economico - sanitaria riferita al richiedente e socio-economica, relativa ai familiari tenuti per legge agli alimenti;

- b) esame da parte della Giunta delle richieste avanzate per il pagamento dell'integrazione retta e della concessione della quota mensile stabilita dal Comune per spese di piccole necessità;
- c) per i soggetti ai quali verranno erogati eventuali assegni di accompagnamento con relative somme di arretrati o eventuali conguagli di pensioni, il Comune adotterà, secondo i criteri stabiliti, forme di recupero parziale di somme già pagate per il ricovero degli stessi;
- d) i richiedenti dovranno versare come partecipazione alla spesa di ricovero parte della pensione e delle proprie pensioni mensili.

Art. 9

Nei casi indicati nel precedente art. 8, il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi, a prestare gli alimenti, secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili e degli indigenti.

Art. 10

Non possono costituire elemento di discriminazione, nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, la nazionalità e l'ambito sociale.

Art. 11

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo delle specifiche richieste dell'indigente e, solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un diverso orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, in particolare in quella domiciliare, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e qualità) nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

Gli utenti delle prestazioni socio - assistenziali del servizio di assistenza domiciliare partecipano al relativo costo, secondo le loro disponibilità economiche ed il concorso dei familiari tenuti al mantenimento.

I criteri per l'ammissione alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare degli anziani, verranno approvati dalla Giunta Municipale, su proposta dell'assessore competente.

Le domande di ammissione al servizio dovranno essere presentate su appositi moduli, corredate dai seguenti documenti:

- 1)- questionario predisposto dall'Amministrazione Comunale, compilato in ogni sua parte;
- 2)- Fotocopia del certificato di pensione o del Mod.740 o del Mod. 201 ed ogni altra documentazione che l'interessato ritenga opportuno produrre.

Art. 12. COLONIE ESTIVE PENDOLARI MARINE O MONTANE PER RAGAZZI

Il servizio delle colonie estive pendolari marine o montane per ragazzi della scuola dell'obbligo è considerato come momento di incontro e di socializzazione.

Le domande di ammissione al servizio dovranno essere presentate al Comune su appositi moduli

Art. 13

Le domande degli interessati di cui agli artt. 8 e 11 dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi, eventualmente tenuti all'assistenza, ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico, dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

Art. 14

L'Amministrazione Comunale potrà concedere il proprio patrocinio ad iniziative particolarmente interessanti e meritevoli, mediante la concessione di agevolazioni di varia natura.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso, previa valutazione dell'istanza, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza ai programmi dell'Amministrazione comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art.2;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura:

“CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPRANDONE”

Art. 15

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 25, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta a svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione.